



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)  
di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  
e il PNRR (FITTO)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2024**

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	22
Disegno di legge .....	»	48
Testo del decreto-legge .....	»	49

ONOREVOLI SENATORI. –

**L'articolo 1** delimita l'ambito di applicazione del Capo I, recante disposizioni tese a regolare l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

- a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183 e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023 approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024;
- b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

Al riguardo, si precisa che la prima delimitazione speditiva della zona di intervento, operata dal Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è stata approvata dalla Commissione Grandi Rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella seduta congiunta dei settori Sismico e Vulcanico del 3 novembre 2023. Conseguentemente, la perimetrazione di tale area di intervento, basata su parametri fisici e scientifici, è stata successivamente ridefinita e regolarizzata, anche in base ai confini amministrativi, da parte dei Comuni interessati e della Città metropolitana di Napoli, in raccordo con la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile ed è stata trasmessa dalla citata Città Metropolitana con nota acquisita al protocollo dipartimentale n. 66862 del 27 dicembre 2023. La relativa mappa con la delimitazione della ‘zona di intervento’ è pubblicamente consultabile nella relativa sezione dedicata del sito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al link riportato di seguito: <https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-rischi/pianificazione-speditiva-di-emergenza-campi-flegrei/>

**L'articolo 2** individua misure urgenti volte a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

Il **comma 1**, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei finalizzati ai summenzionati obiettivi, istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro



quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Al Commissario così nominato sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed opera, previa intesa con la regione Campania, con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto - legge n. 77 del 2021, ovvero:

- mediante ordinanza motivata, laddove sia strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto; in tal caso è espressamente stabilita una generale esenzione dall'obbligo di preventiva comunicazione alla Struttura PNRR istituita ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.13 del 2023 ed operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 6 settembre 2011, n. 159 - nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; laddove gli atti commissariali adottati in applicazione di tale deroga riguardino la tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, non trova applicazione la previsione contenuta nel terzo periodo dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi della quale l'ordinanza derogatoria è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia per il PNRR.

Il **comma 2** delinea i compiti attribuiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, il quale, ai sensi della **lettera a)** della norma, è tenuto, in primo luogo, a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei ed un secondo piano destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area predetta.

Per quanto riguarda le attività di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, al quale è dedicato il **numero 1)** della lettera in esame, è previsto che il programma di interventi urgenti sia redatto tenendo in considerazione i criteri e le priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023. Il piano straordinario da ultimo citato, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, è finalizzato ad analizzare la vulnerabilità



delle zone edificate interessate dal fenomeno bradisismico e le conoscenze sulla relativa pericolosità locale, allo scopo di individuare e supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. Inoltre, in termini di priorità di intervento, il programma di interventi urgenti dovrà privilegiare gli interventi di riqualificazione sismica da effettuare su edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché su quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità. Si prevede, altresì, che i programmi in esame ricomprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario.

Relativamente, invece alle attività di mantenimento della funzionalità delle infrastrutture logistiche e degli altri servizi essenziali e prioritari dell'area dei Campi Flegrei, alle quali è preposto il numero 2) della lettera a) del comma in rassegna, si stabilisce che per la predisposizione del relativo programma di interventi si tengano in considerazione anche gli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, con particolare riguardo a quelli individuati con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata".

Alla **lettera b)** del comma in esame, poi, è espressamente demandata al Commissario straordinario anche l'attuazione degli interventi inseriti negli illustrati programmi, anche per il tramite di soggetti attuatori allo scopo individuati dal medesimo Commissario con proprio provvedimento.

Alla **lettera c)** del comma in esame sono attribuiti al Commissario straordinario i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interesse un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

Sul piano procedurale, il **comma 3** prevede che i predetti programmi di interventi siano posti all'approvazione con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengano l'indicazione del codice unico di progetto (CUP), a mezzo del quale vengono identificati, oltre ad essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale della Stato.



Il **comma 4** è dedicato alla definizione degli aspetti temporali ed economici dell'incarico commissariale. Nel dettaglio, si prevede che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027, mentre il relativo compenso è determinato con il dPCM con il quale il Commissario straordinario è nominato ed è ripartito, secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui.

Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Inoltre, si prevede che fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. Infine, si prevede che, con la medesima procedura di nomina, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il **comma 5** prevede l'istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario, posta alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati. La struttura è costituita con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario, ed opera sino alla data di cessazione dell'incarico commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di supporto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento



economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Il **comma 6** prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Inoltre, il Commissario mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Infine, è previsto che il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del **2** per cento.



Il **comma 7** prevede che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al **comma 14**.

Il **comma 8** prevede che, al termine dell'incarico commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dei soggetti competenti in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati e nonché il versamento ai rispettivi bilanci delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi stessi. Infine, si prevede che le risorse diverse da quelle indicate nel primo periodo e derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Il **comma 9** quantifica le risorse necessarie a ad assicurare l'operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto.

Il **comma 10** provvede a stanziare nel dettaglio le risorse necessarie a consentire la realizzazione degli interventi per l'area dei Campi Flegrei contenuti nei programmi previsti dai numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 2 della norma, mentre il **comma 11** individua le relative fonti di finanziamento.

Il **comma 12** abroga il comma **18** dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che prevede l'istituzione, individuandolo nel Presidente della Regione Campania, del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. Contestualmente, viene stabilito che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, nonché di quelli da avviare alla data di entrata in vigore del presente decreto;



- b) della tipologia delle fonti di finanziamenti utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;
- c) dell'entità delle risorse stanziare, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;
- d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma;
- e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero contraenti generali;
- f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
- g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

Il **comma 13** prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

- a) gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;
- b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in



relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Ai sensi del **comma 14**, la realizzazione degli interventi individuati al comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b), subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. All'uopo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale sopra menzionata, *“Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie*



*comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali. Entro tre mesi, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio in ordine allo stato di avanzamento dei programmi commissariali, specificando obiettivi raggiunti e previsti, stato degli adempimenti contrattuali con soggetti aggiudicatori, impatto economico delle iniziative, ulteriori fabbisogni finanziari e modalità di copertura individuate.”. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.*

I **commi 15 e 16** recano modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, al fine di coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario.

In particolare, il **comma 15** reca la soppressione al comma 1, lettera c), delle parole da “, per la cui esecuzione” fino al fine del primo periodo ed è soppresso il secondo periodo. Ciò in considerazione dell'attribuzione al Commissario straordinario della funzione di procedere all'attuazione degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, sulla base delle risultanze del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Per i medesimi motivi, il **comma 16** prevede, in aggiunta a quanto previsto dal comma 10, lettera a), dell'articolo in commento, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto – legge n. 140 del 2023 sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e sono a tal fine trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

**L'articolo 3** reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei.

Tenuto conto dell'urgenza nella realizzazione degli interventi, tesi a fronteggiare il rischio bradisismico proprio della zona di intervento delimitata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, si prevedono deroghe alla disciplina vigente in funzione acceleratoria e semplificatoria degli incumbenti procedurali, fermo rimanendo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

In particolare, le deroghe riguardano:



- il regime delle acque, in relazione alle ricerche di acque sotterranee o allo scavo di pozzi; ciò, al fine di consentire la celere realizzazione opere infrastrutturali suscettibili di influire sul regime delle acque;
- la valutazione di incidenza sul piano ambiente, limitatamente ai termini temporali previsti dall'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
- le disposizioni in tema di tutela dell'ambiente, ai soli fini di un'accelerazione dei termini procedurali e, comunque, nel rispetto della disciplina unionale di cui alla direttiva n. 1998 del 2008;
- la disciplina in materia di contratti pubblici, con riferimento alla programmazione dei lavori, all'esclusione automatica delle offerte anomale (per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo) anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure, nonché al subappalto, per consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti mediante autocertificazione con controllo successivo da parte della stazione appaltante entro un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di urgenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento.

Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, previa specifica nei documenti di gara, possono essere previsti premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro

**L'articolo 4** reca misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica.

A tali fini, il Commissario straordinario provvede, con le misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie di cui all'articolo 3, alla esecuzione di interventi urgenti di ripristino e di riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000,00.

Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00. A tali fini, si prevede l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di una apposita contabilità speciale, fino al 31 dicembre



2024, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le relative risorse finanziarie sulla predetta contabilità speciale.

**L'articolo 5** riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di € 400,00 per i nuclei monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, in € 700,00 per quelli composti da tre persone, in € 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Il contributo è erogato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Dalla data di erogazione dei contributi, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti beneficiari eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

**L'articolo 6** pone taluni divieti in relazione al rilascio di nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione.

In particolare, la disciplina è giustificata dall'esigenza di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), ed evitare l'incremento del carico urbanistico residenziale in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.



Pertanto, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, la Regione Campania entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei medesimi territori di cui all'articolo 2, comma 2 e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei predetti territori di cui all'articolo 2, comma 2, è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

Difatti, da un lato, si ravvisa la necessità di sospendere con urgenza il rilascio di titoli edilizi comportanti interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale, in attesa di acquisire ulteriori dati relativi all'edificato già esistente, anche mediante le verifiche di vulnerabilità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023 in corso di svolgimento; dall'altro, è necessario salvaguardare la competenza regionale in materia di protezione civile e governo del territorio ex articolo 117, comma 3, Cost., assegnando, per l'effetto, alla disposizione statale carattere di urgenza (per la tutela di beni primari, quali l'incolumità e la sicurezza pubblica) ma pure di cedevolezza, al fine di permettere alla Regione una compiuta regolazione della materia, alla stregua di quanto avvenuto per il rischio vulcanico dell'area Vesuviana con la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21, incentrata su disposizioni edilizie e urbanistiche ostative a nuove edificazioni con destinazione d'uso residenziale.

**L'articolo 7** è finalizzato ad assicurare la piena efficienza della programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale dell'area dei Campi Flegrei.

In tale contesto, ai sensi del **comma 1**, al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto – legge n. 140 del 2023, con la specificazione



degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci.

Sono esclusi dagli elenchi in parola gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto – legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

**L'articolo 8** reca misure urgenti per la riqualificazione sismica e la riparazione degli edifici residenziali inagibili, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

In particolare, si autorizza la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il contributo spetta, altresì, al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 8, come definite con il decreto di cui al comma 7, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e



continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

- a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
- b) le procedure e i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse stanziati nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
- c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
- d) i termini da rispettare per la conclusione degli interventi e per la redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

Il contributo previsto dall'articolo:

- è destinato alla riqualificazione sismica e alla riparazione del danno agli immobili mediante interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2;

- è riconosciuto al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

La domanda di contributo è presentata dal soggetto legittimato al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato, che cura la relativa istruttoria ed adotta il provvedimento conclusivo. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, ove prescritto:

- a) copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;
- b) dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero;



c) documentazione attestante lo stato di legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9 – bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e la idoneità del ripristino, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero.

Nel caso di interventi relativi ad edifici con più unità immobiliari, si prevede che il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto sia subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

**L'articolo 9** rafforza la capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l'integrazione delle unità di personale non dirigenziale della struttura di supporto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, nonché la proroga della medesima struttura fino al 31 dicembre 2025.

In particolare, sono previste ulteriori dieci unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di ulteriore quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti.

**L'articolo 10** reca le previsioni finanziarie.

Il **comma 1** individua la copertura finanziaria in relazione agli oneri discendenti dal rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile di cui all'articolo 9.

Il **comma 2** stabilisce, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto – legge 7 maggio 2024, n. 60 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga assegnata alla regione Campania, per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Dette risorse, come precisato dal richiamo alle previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del



decreto – legge n. 60 del 2024, sono destinate al finanziamento dei completamenti degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione. Al fine di assicurare l'impiego delle risorse assegnate per le predette finalità, la disposizione chiarisce che si intendono come da completare gli interventi già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

**L'articolo 11** prevede - nelle more di una futura riconfigurazione complessiva delle diverse attività riconducibili alla gestione emergenziale, allo stato in scadenza al 31 dicembre 2024 una riorganizzazione dell'attuale contributo di autonoma sistemazione (CAS) e delle connesse misure di assistenza abitativa.

Ciò in quanto, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dagli eventi, la fruizione delle misure di assistenza abitativa risulta ormai non più strettamente legata alle immediate esigenze di assistenza abitativa alla popolazione colpita, ma piuttosto intimamente correlata alle scelte in materia di ricostruzione operate dal Commissario straordinario. A riprova di ciò si citano a titolo esemplificativo il "Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria" e le conseguenti plurime ordinanze di protezione civile (899/2022 917/2022; 941/2022; 959/2023; 1006/2023; 1073/2024) da cui è emersa l'esigenza di riallineare, in alcuni casi d'urgenza *ex post*, i termini per la presentazione della dichiarazione annuale sul mantenimento dei requisiti di assistenza abitativa ed eventuali sospensioni, fissati con ordinanze emergenziali di protezione civile, ai termini in materia di ricostruzione, determinati in Cabina di coordinamento sisma 2016 e disciplinati dal Commissario Straordinario con proprie ordinanze. Al fine di evitare aggravii procedurali e creare vuoti normativi e incertezze per i cittadini, occorre ricondurre la gestione della misura, nel nuovo assetto che si descriverà più dettagliatamente di



seguito, nell'ambito della filiera unitaria delle misure di ricostruzione. La misura riveste il carattere d'urgenza, necessitando di una pronta attuazione, anche in considerazione della scadenza del termine dello stato di emergenza al 31 dicembre 2024, prima del quale occorre definire e rendere operativa la disciplina sul contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

In particolare, al fine di evitare ambiguità sulla decorrenza, al **comma 1** si prevede la cessazione dell'attuale CAS di cui all'OCDPC n. 388/2016 e s.m.i. a partire dal 1° settembre 2024.

Al **comma 2**, si prevede l'istituzione di nuovo contributo, denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", espressamente finalizzato ai nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, da un lato, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata dagli eventi sismici, dall'altro, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti. Il contributo è riconosciuto -con la decorrenza indicata nelle ordinanze commissariali di cui al comma 3- anche in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Al **comma 3** si prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo di cui al comma 2 anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, siano disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo con proprie ordinanze. In particolare, i contributi in questione saranno concessi sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione ovvero il beneficiario abbia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Al **comma 4**, in coerenza con quanto già attualmente previsto per la gestione del CAS, si prevede che i comuni interessati curano l'istruttoria, la concessione e l'erogazione del contributo per il disagio abitativo. Si prevede, altresì, che i Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

Al **comma 5**, in via restrittiva rispetto al previgente CAS, si dispone che, a decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, e che risultano assegnatari di una SAE o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un



contributo il cui quantum sarà parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

Il **comma 6** prevede il trasferimento da parte del Dipartimento della protezione civile, entro il 15 agosto 2024 così da garantire immediata disponibilità di risorse per agevolare la transizione, sulla contabilità speciale del Commissario straordinario le risorse necessarie al pagamento di quattro mesi (settembre-dicembre 2024) del nuovo contributo, nel limite massimo di 34 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa.

Il **comma 7** prevede, come peraltro già applicato nella precedente gestione del CAS, il conseguente trasferimento dalla c.s. del Commissario Straordinario a quelle intestate ai quattro Presidenti di Regione - che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite con ordinanza commissariale, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati - al fine di poter procedere coi pagamenti a livello territoriale.

Il **comma 8** dispone infine, per le medesime finalità di cui al comma 6, che il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del CAS, provveda a trasferire le eventuali economie di spesa che dovessero emergere sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

**L'articolo 12** interviene sull'articolo 19 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 2.200 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali – ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, appartenenti alle predette regioni, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò al fine di precipuo di contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle predette regioni ed enti territoriali nell'attuazione delle politiche di coesione di livello territoriale, nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di amministrazione di coordinamento dei fondi strutturali.

In particolare, si prevede, al **comma 1, lettera a)**, il differimento all'anno 2025 dell'autorizzazione all'effettuazione delle assunzioni da parte delle Amministrazioni beneficiarie delle risorse finanziarie e delle unità di personale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto – legge n. 124 del 2023, al fine di tener conto sia dei tempi di adozione del predetto dPCM, sia di quelli relativi all'effettuazione delle procedure di reclutamento.



Con la **lettera b)**, oltre ad apportare le modifiche di coordinamento rese necessarie in conseguenza di quanto previsto dalla lettera a), si provvede altresì ad aggiornare i limiti di spesa previste dalle lettere da a) ad e) dell'articolo 19, comma 3, del decreto – legge n. 124 del 2023 al fine di tener conto dei maggiori oneri discendenti dagli incrementi contrattuali medio tempore intervenuti sia con riguardo al comparto Funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) sia a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2**, nel quantificare in euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025 i maggiori oneri discendenti dalla disposizione, individua la relativa copertura finanziaria.

**L'articolo 13** regola l'entrata in vigore del decreto-legge.



## RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 1** delimita l'ambito di applicazione del Capo I, recante disposizioni tese a regolare l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" delimitata con il provvedimento adottato in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata **con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024** ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 140 del 2023.

Trattandosi di disposizione di delimitazione dell'ambito di applicazione degli articoli componenti il Capo I, si rimanda a quanto di seguito rappresentato sulle singole disposizioni.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei finalizzati a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area predetta, istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Al Commissario così nominato sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed opera con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del medesimo decreto – legge n. 77 del 2021.

Il **comma 2** delinea i compiti attribuiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, il quale, ai sensi della **lettera a)** della norma, è tenuto, in primo luogo, a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento per la protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei ed un secondo piano destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area predetta.



Per quanto riguarda le attività di riqualificazione sismica del patrimonio immobiliare pubblico, di cui al **numero 1)** della lettera in esame, è previsto che il programma di interventi urgenti sia redatto tenendo in considerazione i criteri e le priorità indicati nel Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023.

Relativamente alle attività di mantenimento della funzionalità delle infrastrutture logistiche e degli altri servizi essenziali e prioritari dell'area dei Campi Flegrei, alle quali è preposto il **numero 2)** della lettera a), si stabilisce che per la predisposizione del relativo programma di interventi si tengano in considerazione anche gli esiti dell'attività, svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, di verifica ed individuazione delle criticità rilevate nelle infrastrutture di trasporto e negli altri servizi essenziali, funzionale anche all'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, con particolare riguardo agli interventi che, all'esito della stessa, saranno classificati con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata" -

Alla **lettera b)** del comma in esame, poi, è espressamente demandata al Commissario straordinario anche l'attuazione degli interventi inseriti negli illustrati programmi anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso individuati e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla lettera c) sono regolati i poteri sostitutivi commissariali.

La copertura finanziaria e le fonti di finanziamento relative agli interventi previsti dai programmi introdotti dal presente comma sono definite ai successivi commi 10 e 11, ai quali si rinvia.

Il **comma 3** prevede, poi, che i predetti programmi di interventi siano posti all'approvazione con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e contengano l'indicazione del codice unico di progetto (CUP), a mezzo del quale vengono identificati, oltre ad essere corredati da dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

La disposizione in esame ha contenuto procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** definisce gli aspetti temporali ed economici dell'incarico commissariale, prevedendo che il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2027, mentre il relativo compenso è determinato con il dPCM con il quale il Commissario straordinario è nominato ed è ripartito, secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del



decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Inoltre, si prevede che fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Infine, si prevede che con la medesima procedura di nomina, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il **comma 5** prevede l'istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario, posta alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati. La struttura è costituita con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario, ed opera sino alla data di cessazione dell'incarico commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di supporto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui



all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Il **comma 6** prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Inoltre, il Commissario mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Infine, è previsto che il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

Gli oneri necessari all'operatività del Commissario straordinario e della struttura ausiliaria, di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, sono analiticamente individuati dal successivo comma 9, al quale si fa rinvio.

Il **comma 7** prevede l'intestazione al Commissario straordinario di apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 10 e 11 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

Il **comma 8** prevede che, al termine dell'incarico commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi stessi. Infine, si prevede che le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale e del trasferimento al bilancio dell'autorità competente in via ordinaria, non necessarie al completamento degli interventi programmati, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Il presente comma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Il **comma 9** quantifica, in senso complessivo, le risorse necessarie a garantire l'operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto. Le predette risorse sono quantificate nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di ~~ad~~ euro 3.712.586 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alle quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nello specifico la spesa è ripartita come sotto riportato, precisandosi che per l'individuazione della spesa della struttura del commissario si è preso a riferimento gli importi previsti dalla costituzione di strutture di supporto analogo quali la struttura a supporto del Commissario di cui al decreto-legge del 15 settembre 2023 n. 123.

	COSTO UNITARIO	RATEO 2024 (6/12)	COSTO TOTALE ANNUO DAL 2025 AL 2027
Commissario	132.700,00	66.350,00	132.700,00
1 DIRIGENTI I° FASCIA	295.532,16	147.766,08	295.532,16
2 DIRIGENTI II° FASCIA	166.200,72	166.200,72	332.401,44
22 FUNZIONARI CATEGORIA A	89.207,95	981.287,50	1.962.574,90
ESPERTI	50.000,00	125.000,00	250.000,00
SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 30 ORE MESE	24,71	119.028,32	238.056,63
BUONI PASTO	7	21.000,00	42.000,00
SPESE DI MISSIONE	360	81.000,00	162.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO	10,00%	148.660,43	297.320,85
<b>TOTALE</b>		<b>1.856.293,05</b>	<b>3.712.585,98</b>

Si riportano, per completezza espositiva, anche i prospetti di dettaglio relativi alla quantificazione con elementi di dettaglio sul trattamento economico fondamentale ed accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi, degli straordinari, dei buoni pasto e delle spese di missione del personale della struttura ausiliaria, in base ai quali sono stati determinati i costi complessivi riportati nella tabella precedente:



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Sipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Totale annuo lordo dipendente	Oneri rif. loc. (35,35%)	Trattamento fondamentale lordo stato	Retribuzione di risultato massima	Oneri rif. loc. su retribuzione risultato (32,70%)	Retribuzione percepita totale lordo Stato (A)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (8) = (A)%, 7,8%	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PROCAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,75% CCNL 2019-2021 e 5,75% CCNL 2022-2024	unità	oneri luglio-dicembre 2024	oneri a regime dal 2025
<b>DIRIGENTI fascia</b>	57.892,87	27.593,20	70.000,00	<b>165.486,07</b>	63.518,55	228.999,62	30.300,00	9.908,10	<b>269.207,72</b>	10.176,05	16.148,38	<b>295.532,16</b>	1	147.798,08	226.532,16
<b>DIRIGENTI fascia</b>	45.260,77	12.849,81	32.116,65	<b>90.227,23</b>	34.629,21	124.855,44	20.000,00	6.540,00	<b>151.396,44</b>	5.722,79	9.081,49	<b>166.200,72</b>	2	189.200,72	332.401,44
Personale non dirigenziale PCM	Sipendio CCNL 2016-2018 (12 mensilità)	13 * mens.	Indennità di Presenza 12 mens.	Totale	Oneri rif. loc. (35,35%)	Totale retribuzione fondamentale lordo stato unitario annuo	Retribuzione accorpate FUP (f. stabilita - art. 15 CCNL) all. v. ind. Spec. Org. (art. 18 CCNL) all. comprensivo dagli oneri	Totale retribuzione unitaria lordo stato (A)	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (8) = (A)%, 7,8% <td>Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78% <td>RETRIBUZIONE TOTALE PROCAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,75% CCNL 2019-2021 e 5,75% CCNL 2022-2024</td> <td>unità</td> <td>oneri luglio-dicembre 2024</td> <td>oneri a regime dal 2025</td> </td>	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78% <td>RETRIBUZIONE TOTALE PROCAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,75% CCNL 2019-2021 e 5,75% CCNL 2022-2024</td> <td>unità</td> <td>oneri luglio-dicembre 2024</td> <td>oneri a regime dal 2025</td>	RETRIBUZIONE TOTALE PROCAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,75% CCNL 2019-2021 e 5,75% CCNL 2022-2024	unità	oneri luglio-dicembre 2024	oneri a regime dal 2025	
<b>Cat-A1</b>	20.310,98	2.461,56	7.892,04	<b>30.664,58</b>	10.730,18	34.912,76	29.349,00	11.281,76	<b>3.071,70</b>	4.874,48	35.207,95	<b>22</b>	281.281,50	1.982.513,00	

Straordinario						
Tariffa oraria lordo dipendente importo coerente con quanto previsto nella struttura del commissario CAIVANO	numero di ore (30 ore mensili per 11 mesi)	costo unitario straordinario lordo dipendente	Oneri Stato su straord.	Totale lordo oneri STATO	UNITA'	TOTALE
24,71	330,00	8.154,30	2.666,46	10.820,76	22	238.056,63

Buoni Pasto				
costo buono pasto	numero di buoni pasto (5 a settimana per 48 settimane)	costo unitario straordinario lordo dipendente	UNITA'	TOTALE
7,00	240,00	1.680,00	25	42.000,00

spese di missione			
spese missione	numero missioni svolte all'anno considerando 15 dipendenti	costo missione unitaria medio	costo annuo missioni
360,00	450,00	360,00	162.000

Relativamente ai costi di missione, si precisa che il calcolo è stato effettuato ipotizzando un numero massimo di 3 missioni al mese per 15 unità di personale, per un totale annuo di circa 450 missioni. Ai fini del calcolo



della spesa derivante da ciascuna missione, è stata presa come riferimento la circolare del 19 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si è considerato per ciascuna missione una spesa, in media, pari a circa 360 euro – parametrata su due giorni di trasferta – per un ammontare complessivo annuo pari a euro 162.000. Si precisa che tale importo è stato calcolato considerando prudenzialmente le seguenti voci: vitto giornaliero (comprensivo di 4 pasti, al costo medio complessivo di 121,10 euro, tenendo conto che per ogni pasto vengono riconosciuti 30,55 euro); pernottamento di una notte (al costo medio di 100 euro); spese di trasporto (in media 140 euro, considerando il costo per l'utilizzo di mezzi su rotaie, aerei e per il rimborso delle spese del taxi).

Il **comma 10**, per la realizzazione degli interventi per l'area dei Campi Flegrei contenuti nei programmi previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), autorizza la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 – 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029.

In termini analitici, la suddivisione delle suddette risorse è la seguente:

- euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028, da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
- euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, da destinare alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2);

Il **comma 11** individua le fonti di copertura degli oneri di cui al comma 10, evidenziandosi che le stesse presentano sufficienti disponibilità con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate.

In particolare, quanto alla copertura degli interventi di cui al comma 10 si provvede:

- quanto ad euro 7.800.000,00 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7458) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- quanto ad euro 20.834.000 per l'anno 2024, ad euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ad euro 41.200.000 per l'anno 2027, ad euro 40.376.000 per l'anno 2028 e ad euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di



programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.

- quanto ad euro 15.450.000 per l'anno 2024, ad euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 36.050.000 per l'anno 2027, ad euro 56.650.000 per l'anno 2028 e ad euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse imputate programmaticamente alla regione Campania con la delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Delle risorse in parola è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Ai fini della determinazione dell'autorizzazione di spese e della quantificazione degli oneri posti a carico delle risorse del fondo FSC, periodo di programmazione 2021 - 2027, si è provveduto quanto alla spesa finanziate mediante corrispondente riduzione delle somme imputate programmaticamente alla regione Campania con la delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, a confrontare gli interventi destinati alle zone dell'area flegrea indicati nella proposta di Accordo per la coesione formalizzata dalla regione Campania a valere sulle citate risorse e gli interventi indicati dalla regione Campania nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

Il **comma 12** abroga il comma 18 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per il Sud e le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

La disposizione presenta natura programmatica e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13** prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987,



non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo.

Con il medesimo decreto sono individuati, inoltre, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.

Le previsioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 14** prevede che la realizzazione degli interventi individuati al comma 13, lettera a), sia affidata al Commissario straordinario, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 e che a decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b), subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

Il comma in esame ha contenuto ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 15** reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, al fine di coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario. Ciò in considerazione dell'attribuzione al Commissario straordinario della funzione di procedere all'attuazione degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, sulla base delle risultanze del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183.

La disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Per i medesimi motivi, il **comma 16** prevede, in aggiunta a quanto previsto dal comma 10, lettera a), dell'articolo in commento, che le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto – legge n. 140 del 2023 siano destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e sono a tal fine trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario. All'uopo, si precisa che, relativamente alla determinazione delle somme da trasferire sulla contabilità speciale ai sensi del **comma 16**, si è tenuto conto da un lato dell'entità delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto – legge n. 140 del 2023 e destinate alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1, del medesimo articolo 2 (complessivamente 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 per l'analisi di vulnerabilità) e, dall'altro, di quanto previsto dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024), recante “*Approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei*” e dall'assenza di impegni (essendo ancora in corso l'analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici) in relazione alle risorse destinate alla realizzazione delle opere (*id est*, interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici). Si evidenzia inoltre che dei 35,93 milioni di euro, 12 milioni sono relativi al primo piano di interventi e 23,93 milioni al secondo piano di interventi. Tale secondo piano sarà attuato, secondo il cronoprogramma, a conclusione delle verifiche tecniche.

**L'articolo 3** reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei.

Tenuto conto dell'urgenza nella realizzazione degli interventi, tesi a fronteggiare il rischio bradisismico proprio della zona di intervento delimitata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, si prevedono deroghe alla disciplina vigente in funzione acceleratoria e semplificatoria degli incombenti procedurali, fermo rimanendo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

Le disposizioni assumono natura ordinamentale, declinando le deroghe procedurali ammissibili in relazione alle ragioni di urgenza alla base degli interventi infrastrutturali e sul patrimonio pubblico, ragion per cui dall'attuazione dell'articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 4** reca misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

In particolare, si prevede che il Commissario straordinario, nominato ai sensi all'articolo 2, comma 1, proceda, con le modalità previste dal medesimo articolo 2 ed avvalendosi delle misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie di cui all'articolo 3, alla esecuzione di interventi urgenti di ripristino e di riqualificazione sismica



degli edifici scolastici siti nel predetto territorio, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite massimo complessivo di euro 15.000.000 per l'anno 2024. L'onere relativo al ripristino e alla riqualificazione sismica degli edifici scolastici danneggiati e resi inagibili non è stato computato nell'art. 2, in quanto fronteggiato dalla misura di cui al presente articolo in via prioritaria.

Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 nell'anno 2024. A tal fine si prevede l'apertura, fino al 31 dicembre 2024, di una apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse versate dal Dipartimento della protezione civile.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 16.250.000 per l'anno 2024, si provvede:

- quanto ad euro 15.000.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e che presenta sufficienti disponibilità;
- quanto ad euro 1.250.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e che presenta sufficienti disponibilità.

**L'articolo 5** riconosce un contributo di autonoma sistemazione, nel limite delle risorse di cui al comma 4, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di € 400,00 per i nuclei monofamiliari, di € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di € 700,00 per quelli composti da tre persone, di € 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo



aggiuntivo nel limite di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Tenuto conto che, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, è stimabile che si arrivi ad un interessamento di circa 1000 unità, utilizzando il valore medio giornaliero pro capite registrato in occasione del sisma centro-Italia (10,00 €), il fabbisogno massimo complessivo è stimabile in 300,00 €/mese per persona.

Pertanto, all'attuazione del presente articolo è previsto che si provveda nel limite di euro 1.800.000 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000 per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che presenta sufficienti disponibilità.

Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato, dunque, a versare le risorse finanziarie su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata alla Regione Campania.

**L'articolo 6** pone taluni divieti in relazione al rilascio di nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione.

In particolare, la disciplina è giustificata dall'esigenza di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed evitare l'incremento del carico urbanistico residenziale in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.

Pertanto, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei medesimi territori e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei predetti territori è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

La disposizione assume natura ordinamentale, precludendo lo svolgimento di apposita attività amministrativa (rilascio di una particolare categoria di titoli edilizi), ragion per cui dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il divieto di rilascio di titoli edilizi con destinazione residenziale è recato in una disposizione primaria, riguardante un'intera area e non beni determinati, assume un carattere temporaneo (operando fino all'adozione delle misure di prevenzione del carico urbanistico), è motivato da ragioni di pubblico interesse (afferendo a beni primari quali l'incolumità e la sicurezza pubblica) e, comunque, incide soltanto su alcuni interventi edilizi (di nuova costruzione) e in



relazione ad una specifica destinazione d'uso (residenziale), con la conseguenza che da un tale divieto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione alla posizione della Regione Campania, venendo in rilievo pubblici poteri (correlati al governo del territorio) rientranti nelle attribuzioni regionali dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 7** è finalizzato ad assicurare la piena efficienza della programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale dell'area dei Campi Flegrei.

In tale contesto, ai sensi del comma 1, al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto di contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) individuata ai sensi di cui dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 e alla quantificazione dei relativi oneri, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto – legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci.

Sono esclusi dagli elenchi in parola gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione risulta necessaria per consentire la programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato, riferibili soltanto agli immobili muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, come previsto dall'articolo 8, comma 6. Sulla base della ricognizione operata dai Comuni e delle risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, potrà stimarsi l'impegno finanziario derivanti da una programmazione di interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato munito di regolare titolo edilizio con destinazione d'uso residenziale, ubicato nel territorio individuato ai sensi di cui dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

Il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto –



legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La disposizione in esame non determina nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica. In particolare, da un lato, si evidenzia che le attività richieste ai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e alla regione Campania rientrano tra le attività istituzionalmente attribuite a detti enti e, dall'altro, la proposta che la regione Campania è tenuta a presentare ha un contenuto meramente programmatico dal momento che essa consiste nell'indicazione degli immobili privati necessitanti di interventi, all'esito dell'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato dell'area flegrea, da svolgersi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, e nella quantificazione dei relativi costi.

**L'articolo 8** reca misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.

Sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, è stimabile che si arrivi a circa 500 nuclei familiari sgomberati con ordinanza.

In particolare, si prevede che, secondo modalità attuative da definire con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il contributo è parametrato ad un costo di intervento per metro quadro di superficie coperta dell'edificio ed è concesso al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è



concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

I metri quadri necessari ai fini dell'individuazione della superficie sono calcolati sulla base dei metri quadri di 'superficie complessiva coperta', come definita dall'art. 3, lett. ff) dell'Allegato I dell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, recante il testo unico della ricostruzione privata post-sisma 2016, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2023, n. 20.

Il contributo sarà pertanto calcolato moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità - pari a 450€ per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi).

Con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali la disposizione non determina nuovi od ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, funzionali al rilascio o alla verifica dei titoli edilizi per i relativi interventi di riqualificazione sismica, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni

La disposizione opera entro un predefinito limite di spesa, pari a 50 milioni di euro complessivi, di cui euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
- b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;



- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

**L'articolo 9** rafforza la capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso l'integrazione delle unità di personale non dirigenziale della struttura di supporto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, nonché la proroga della medesima struttura fino al 31 dicembre 2025.

In particolare, sono previste ulteriori dieci unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di ulteriore quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione, si riporta la seguente tabella, da cui emerge il maggiore onere a carico della finanza pubblica.



Costo unitario	N. unità	Onere unitario	Onere 2024 - art. 2, c. 4 DL 140/2023	rafforzamento 2024 - Unità aggiuntive	Rateo 2024 - 6/12	contingente unità struttura 2025	Onere 2025
Dirigente II fascia	1	176.577	176.577			1	176.577
Funzionario cat. A costo medio (fuori comparto funzioni centrali)	4	89.443	357.772	4	178.886	8	715.544
Funzionario cat. A costo medio (comparto funzioni centrali)	5	24.263	121.315	6	72.789	11	266.893
<b>Totale</b>			<b>655.664</b>		<b>251.675</b>	<b>20</b>	<b>1.159.014</b>

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 251.675 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

Gli oneri sono ipotizzati quantificando un costo unitario delle unità di personale in coerenza con la quantificazione del costo della struttura di cui alla relazione tecnica del D.L. n. 140/2023 e ipotizzando un'esigenza di immediata attuazione, a partire dal 1° luglio 2024

**L'articolo 10** reca previsioni finanziarie.

Il **comma 1** individua la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, concernente il rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, quantificati in 251.675 euro per l'anno 2024 e 1.159.014 euro per l'anno 2025, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** stabilisce, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, che con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto - legge 7 maggio 2024, n. 60



entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga assegnata, per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, alla regione Campania fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 ed fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Dette risorse, come precisato dal richiamo alle previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto – legge n. 60 del 2024, sono destinate al finanziamento dei completamenti degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione. Al fine di assicurare l'impiego delle risorse assegnate per le predette finalità, la disposizione chiarisce che si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

Con specifico riguardo alla determinazione della quantificazione delle risorse assegnate alla regione Campania e alla loro imputazione temporale, si rappresenta che è stata presa in considerazione la proposta formulata dalla medesima regione nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020 per la definizione dell'Accordo per la coesione e gli esiti della verifica effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**L'articolo 11** prevede - nelle more di una futura riconfigurazione complessiva delle diverse attività riconducibili alla gestione emergenziale, allo stato in scadenza al 31 dicembre 2024 una riorganizzazione dell'attuale contributo di autonoma sistemazione (CAS) e delle connesse misure di assistenza abitativa.

In particolare, dal **comma 1** non discendono oneri in quanto lo stesso dispone la cessazione dell'attuale CAS di cui all'OCDPC n. 388/2016 e s.m.i. a partire dal 1° settembre 2024.

Al **comma 2**, si prevede l'istituzione, a partire dal medesimo periodo di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", espressamente finalizzato ai nuclei familiari, già percettori del CAS e, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata dagli eventi sismici e sia stata oggetto della domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti; nello stesso comma si prevede il riconoscimento del contributo in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere



sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il **comma 3** riveste natura ordinamentale in quanto prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo con proprie ordinanze. In particolare, i contributi in questione saranno concessi sino a che non si saranno realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sarà provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque, allo stato, ai sensi del comma 2, non oltre il 31 dicembre 2024. In ogni caso, emergendo soltanto una diversa riconfigurazione, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, delle misure di assistenza abitativa, la regolazione del contributo ad opera del Commissario straordinario non potrà determinare, a parità di condizioni, un importo superiore del contributo medesimo rispetto a quello erogato attualmente a titolo di CAS.

Al **comma 4** si prevede che i comuni interessati curano l'istruttoria, la concessione e l'erogazione del contributo per il disagio abitativo, nonché che i Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative. Tale disposizione ha natura organizzativa e non riveste carattere innovativo, in quanto in piena coerenza con quanto già attualmente previsto e applicato per la gestione del CAS: i Comuni interessati potranno pertanto farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 5** si prevede che i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una SAE o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo il cui *quantum* sarà parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede il trasferimento da parte del Dipartimento della protezione civile, entro il 15 agosto 2024 (così da garantire immediata disponibilità di risorse per agevolare la transizione), sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, delle risorse necessarie al pagamento di quattro mesi (settembre-dicembre 2024) del nuovo contributo, nel limite massimo complessivo di 34 milioni di euro per l'anno 2024 che costituisce limite di spesa, ritenuto sufficiente a consentire l'integrale copertura per l'attuazione della norma in esame, a valere sulle risorse già rese disponibili per il corrente esercizio finanziario per l'emergenza Sisma Centro Italia 2016, senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale stima, del tutto cautelativa, è stata elaborata sulla base delle dichiarazioni recentemente acquisite dai Soggetti Attuatori regionali da cui si evince il seguente quadro:



- per la Regione Abruzzo emerge una spesa mensile stimata di euro 1.500.000,00 per quattro mesi ( sett.- dic.) per un totale di euro 6.000.000,00;
- per la Regione Lazio emerge una spesa mensile stimata di euro 800.000,00 per quattro mesi ( sett.- dic.) per un totale di euro 3.200.000,00;
- per la Regione Marche emerge una spesa stimata euro di 5.500.000,00 per quattro mesi ( sett.- dic.) per un totale di euro 22.000.000,00;
- per la Regione Umbria emerge una spesa stimata euro 700.000,00 per quattro mesi ( sett.- dic.) per un totale di euro 2.800.000,00.

Il **comma 7** riveste natura puramente tecnica e ordinamentale, prevedendo il conseguente trasferimento dalla contabilità del Commissario Straordinario alle contabilità speciali intestate ai quattro Presidenti di Regione delle risorse da destinare ai beneficiari del nuovo contributo, al fine di poter procedere coi pagamenti a livello territoriale. Ciò si pone in continuità procedurale con quanto correntemente già applicato nella precedente gestione del CAS, con la sola differenza che ora il trasferimento ai territori sarà a cura del Commissario Straordinario, nuovo titolare della misura, in luogo del Dipartimento della protezione civile. I Presidenti delle Regioni, a loro volta, provvederanno all'assegnazione delle risorse ai Comuni interessati per la concessione ed erogazione del relativo contributo.

Il **comma 8** riveste infine natura del tutto eventuale e dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si prevede che, ove ne sussista l'esigenza, per le medesime finalità di riconoscimento del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", che il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del CAS sinora regolato, provveda a trasferire le eventuali economie di spesa che dovessero essersi consolidate per tale voce di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

L'**articolo 12** interviene, al **comma 1**, sull'articolo 19 del decreto - legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di tener conto sia dei tempi occorrenti per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse finanziarie e di assegnazione delle unità di personale previste dal comma 3 del predetto articolo 19 e di quelli relativi all'effettuazione delle procedure di reclutamento, per cui il personale verrà assunto con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2025, sia dei maggiori oneri di personale derivanti dalla valorizzazione degli incrementi contrattuali per il triennio 2022-2024 sia con riguardo al comparto Funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) sia a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri. Detti incrementi si attestano nella misura del 5,78%, cui si aggiunge per la Presidenza del Consiglio dei ministri anche la quota aggiornata afferente al Fondo Unico del personale della Presidenza (FUP).



## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel dettaglio, alla luce di quanto sopra detto, l'importo retributivo annuo lordo, comprensivo degli oneri per buoni pasto limitatamente al personale del comparto Funzioni locali, per singolo dipendente/Amministrazione è così suddiviso:

- € 88.293 per le risorse umane previste per il Dipartimento Politiche di Coesione;
- € 47.635 per le risorse umane previste per le regioni;
- € 45.398 per le risorse umane previste per gli enti locali (Città metropolitane, Province e Comuni).

Per contro, restano immutati:

- l'onere per l'espletamento della procedura concorsuale pari a euro 3.000.000;
- l'importo complessivo di euro 6.600.000 delle borse di studio da corrispondere ai 2.200 vincitori del concorso per la partecipazione al corso di formazione;
- l'importo complessivo degli oneri da corrispondere alle istituzioni universitarie ovvero all'associazione Formez PA per l'erogazione del corso di formazione, quantificato forfettariamente, in via prudenziale, nella misura di euro 2.000 per ciascun discendente (2.200 unità) pari a euro 4.400.000.

Si riportano di seguito i valori considerati per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in commento.

AMMINISTRAZIONE ASSEGNATARIA	RAL - importi in € (con +5,78 %)	Buoni pasto anno	RAL - importi in € inclusi buoni pasto	Numero di unità di personale reclutate	Nuovo costo annuo retribuzione - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Precedente costo annuo retribuzione - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Ulteriore costo annuo da finanziare
DIPARTIMENTO POLITICHE COESIONE	88.293	0	88.293	71	6.268.803	5.262.307	1.006.496
REGIONI	46.116	1.519	47.635	250	11.908.750	11.278.750	630.000
CITTA' METROPOLITANE	43.879	1.519	45.398	70	3.177.860	3.010.000	167.860
PROVINCE	43.879	1.519	45.398	135	6.128.730	5.805.000	323.730
ENTI LOCALI	43.879	1.519	45.398	1.674	75.996.252	71.982.000	4.014.252
<b>Totali</b>				<b>2.200</b>	<b>103.480.395</b>	<b>97.338.057</b>	<b>6.142.338</b>

Al **comma 2**, si prevede la copertura finanziaria degli oneri discendenti dalla disposizione, pari a 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025.

Detti maggiori oneri fino all'anno 2029 sono finanziati con le risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, in coerenza con le sue previsioni e ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi



degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. A decorrere dall'anno 2030, a detti maggiori oneri si provvede:

- 1) quanto a euro 1.006.496 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- 2) quanto a euro 630.000 annui, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- 3) quanto a euro 167.860 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- 4) quanto a euro 323.730 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- 5) quanto a euro 4.014.252 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.





## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei campi fiagrei e per interventi di protezione civile e di coesione" (milioni di euro)																		
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto		
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2028
2	1,4-5		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Fiagrei e istituzione della struttura di supporto - personale e straordinario	S	C	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	1,4-5		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Fiagrei e istituzione della struttura di supporto - effetti riflessi	E	TC						0,7	1,4	1,4	1,4	0,7	1,4	1,4	1,4
2	5		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Fiagrei e istituzione della struttura di supporto - buoni pasto	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	5		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Fiagrei e istituzione della struttura di supporto - missioni	S	C	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
2	5		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Fiagrei e istituzione della struttura di supporto - funzionamento	S	C	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
2	6		Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Fiagrei e istituzione della struttura di supporto - esperti	S	C	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
2	9		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1. c. 200, della L. 190/2014	S	C	-1,9	-3,7	-3,7	-3,7	-1,9	-1,9	-3,7	-3,7	-3,7	-1,9	-3,7	-3,7	-3,7
2	10	a)	Predisposizione dei programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici	S	K	15,7	25,8	25,8	25,8	10,0	10,0	20,0	25,0	30,0	10,0	20,0	25,0	30,0
2	10	b)	Predisposizione dei programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari	S	K	20,6	30,9	30,9	30,9	13,5	13,5	24,0	35,0	50,0	13,5	24,0	35,0	50,0
2	11	b)	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1. c. 177, della L. 178/2020 - quote amministrazioni centrali	S	K	-20,8	-30,9	-30,9	-41,2	-13,5	-13,5	-24,0	-35,0	-50,0	-13,5	-24,0	-35,0	-50,0
2	11	c)	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1. c. 177, della L. 178/2020 - quote regione Campania	S	K	-15,5	-25,8	-25,8	-36,1	-10,0	-10,0	-20,0	-25,0	-30,0	-10,0	-20,0	-25,0	-30,0
4	2		Utilizzo da parte della Regione Campania dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali, per fronteggiare gli effetti dell'evento sismico del 20 maggio 2024	S	C	1,3				1,3					1,3			
4	2		Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018	S	K	-1,3												
4	2		Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018	S	C					-1,3					-1,3			
8	1		Riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione dei danni degli edifici residenziali inagibili	S	K	20,0	15,0	15,0	15,0	20,0	20,0	15,0	15,0	20,0	20,0	15,0	15,0	15,0
8	8	a)	Riduzione delle risorse destinate all'intervento di completamento Progetto Bandiera Erzelli, di cui all'art. 1. c. 277, della L. 213/2023 (allegato V)	S	K	-20,0				-20,0					-20,0			





## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024.*

**Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il « Codice della protezione civile » di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante « Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2015;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in presenza di un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, di provvedere ad una immediata limitazione dell'attività edificatoria nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,

al fine di contenere la densità abitativa e gli effetti che un suo aumento potrebbe produrre sull'attuazione della pianificazione di protezione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### CAPO I

### ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

#### Articolo 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella « zona di intervento » delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90, del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.

## Articolo 2.

*(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)*

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

*a*) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza « molto elevata » o « elevata », uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostituitivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostituitivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo

nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

b) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029,

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b*), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

*a*) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*b*) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

*c*) dell'entità delle risorse stanziare, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;

*d*) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;

*e*) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

*f*) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

*g*) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;

b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di

affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera *a*), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera *b*) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

15. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole « , per la cui esecuzione » fino alla fine del periodo sono soppresse;

*b*) il secondo periodo è soppresso.

16. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera *a*), le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 140/2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera *a*), numero 1), e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

## Articolo 3.

*(Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)*

1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 2, nonché quelli indicati nell'articolo 4 del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa, altresì, la deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;

b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008;

d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:

1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7;

3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo

126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

#### Articolo 4.

*(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)*

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

## Articolo 5.

*(Contributi per l'autonoma sistemazione)*

1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 8 del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

## Articolo 6.

*(Interventi di nuova costruzione)*

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

## Articolo 7.

*(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)*

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 3, lettera *b*), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

#### Articolo 8.

*(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)*

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3,

lettera *ff*) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;

b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e la idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

5. I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.

6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

7. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 5, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

#### Articolo 9.

*(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui alla presente Capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) al terzo periodo le parole: « dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « venti unità », le parole: « nove di personale non dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « diciannove di personale non dirigenziale » e le parole: « fino al numero massimo di quattro unità » sono sostituite dalle seguenti: « fino al numero massimo di otto unità »;

c) all'ottavo periodo, le parole: « e di 655.664 euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di 907.339 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025 ».

## Articolo 10.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera *b*), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli « Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020) » di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

## CAPO II

## DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

## Articolo 11.

*(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia)*

1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato « contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione » in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri



« euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui » ed « euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « euro 6.268.803 annui »; « euro 11.908.750 annui »; « euro 3.177.860 annui »; « euro 6.128.730 annui » e « euro 75.996.252 annui »;

c) al comma 8, alinea e lettera a), le parole « euro 62.669.029 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 14.000.000 per l'anno 2024 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ « Capacità per la coesione 2021-2027 » approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

### Articolo 13.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO